



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto da IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto da IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 23 gennaio 2026 (preceduto da reclamo del 2 dicembre 2025), il ricorrente riferisce che, in data 28 novembre 2025, aveva denunciato un sinistro all'impresa chiedendo l'attivazione delle garanzie contrattuali relative a una polizza di tutela legale stipulata in data 18 agosto 2025. L'apertura del suddetto sinistro si era resa necessaria a seguito della necessità di far valere la presunta illegittimità di un provvedimento di sospensione di un procedimento disciplinare pendente a carico del medesimo ricorrente. Il provvedimento di sospensione, notificato in data 28 novembre 2025, veniva giustificato dall'amministrazione per la concomitante pendenza di un giudizio penale sui medesimi fatti del quale la stessa intendeva attendere gli esiti. Dalla sospensione del procedimento disciplinare, nella prospettiva del ricorrente, deriverebbe allo stesso un autonomo pregiudizio a causa del protrarsi della situazione di incertezza sul posto di lavoro che ne sarebbe scaturita. Riferisce il ricorrente che in data 1° dicembre 2025, l'impresa comunicava il suo diniego rispetto alla richiesta di copertura sottolineando che il provvedimento di contestazione dell'illecito disciplinare era stato notificato il 7 agosto 2025 e, quindi, anteriormente alla data di sottoscrizione della polizza avvenuta in data 18 agosto 2025. A



seguito di tale diniego, in data 2 dicembre 2025, il ricorrente inviava reclamo all'impresa deducendo l'illegittimità del rifiuto della prestazione assicurativa in quanto l'impugnazione avrebbe riguardato il provvedimento di sospensione, da qualificarsi secondo il ricorrente quale atto ricadente all'interno della volontaria giurisdizione, e dunque la data di insorgenza del sinistro andrebbe individuata, alla stregua delle clausole contrattuali presenti in polizza, nel momento di deposito del relativo ricorso. Con successiva comunicazione del 17 dicembre 2025 l'impresa, in riscontro alle richieste del ricorrente, confermava però la correttezza del diniego, osservando come l'operatività della polizza dipenda direttamente dal momento in cui il sinistro può qualificarsi come avvenuto cosa che, nel caso di specie, dovrebbe coincidere con la comunicazione della contestazione dell'illecito disciplinare avvenuta in data 7 agosto 2025. Contestava, inoltre, la possibilità di qualificare il ricorso di fronte Tribunale del Lavoro avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare quale attività giudiziaria riconducibile alla volontaria giurisdizione. Nel presente procedimento, il ricorrente chiede quindi l'accertamento del diritto alla copertura assicurativa alle spese legali anche secondo equità, oltre al rimborso delle spese di procedura, al fine di intraprendere le debite iniziative avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

Con le controdeduzioni, l'impresa contesta le considerazioni svolte dal ricorrente sottolineando come, nel caso di specie, il sinistro si sarebbe verificato in data 7 agosto 2025 con la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare a carico del ricorrente. Tale evento non rientrerebbe in copertura poiché l'art. 8.3.5 delle condizioni generali definisce contrattualmente l'insorgenza del rischio nella data in cui si è verificato il primo inadempimento o la prima violazione, anche solo presunta, oggetto della vertenza. Tale momento, nel caso di specie, sarebbe da individuare proprio nel giorno della notifica dell'atto di contestazione delle violazioni disciplinari. Nega, inoltre, che l'impugnazione del provvedimento di sospensione innanzi al Giudice del Lavoro possa essere incluso fra gli "atti di volontaria giurisdizione", avendo al contrario natura contenziosa. In proposito, rileva anche che le Condizioni generali di assicurazione (d'ora in avanti CGA) elencano in modo tassativo i procedimenti di volontaria giurisdizione, non includendo le impugnazioni di provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti disciplinari. L'impresa conclude chiedendo il rigetto del ricorso e che sia accertata e dichiarata la legittimità del diniego di copertura opposto.

Nelle repliche il ricorrente sottolinea che le spese legali delle quali chiede il rimborso sarebbero quelle relative all'impugnazione del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare emesso il 27 novembre 2025. Tale atto sarebbe dotato di autonoma lesività stante il prolungamento della condizione di incertezza nella quale si verrebbe a trovare il destinatario dello stesso, sottolineando che solo con la notifica del suddetto provvedimento, avvenuta in data 28 novembre 2025, si sarebbe manifestato il sinistro. Ribadisce, ancora, come l'impugnazione del provvedimento di sospensione sia da tenere distinta rispetto alle iniziative intraprese nell'ambito del procedimento disciplinare interno il quale si svolge in seno all'Amministrazione procedente senza necessità di difesa tecnica. Sulla scorta di ciò, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, il sinistro debba



intendersi avvenuto in data 28 novembre 2025 durante l'operatività della polizza. Reitera, quindi, le conclusioni formulate nel ricorso.

In sede di controrepliche, l'impresa ribadisce le proprie considerazioni sottolineando come sia documentalmente provato che il fatto che ha innescato la catena causale che ha poi portato all'emanazione del provvedimento di sospensione ritenuto dal ricorrente illegittimo, sia rinvenibile nella contestazione disciplinare del 7 agosto 2025, la quale è anteriore alla stipulazione della polizza. Precisa, inoltre, che vi sarebbe un *continuum* giuridico tra l'apertura del procedimento e la sua conclusione, ovvero sospensione. L'impugnazione della sospensione costituirebbe quindi, secondo l'impresa, una fase evolutiva della controversia originaria. A tal fine richiama la disposizione dettata dall'art. 8.3.6 delle CGA che individua le modalità per individuare il sinistro nel caso in cui si verificasse una concatenazione causale di più violazioni successive. Nel caso in cui l'evento si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, l'avveramento del sinistro andrebbe individuato nel momento in cui avviene la prima violazione della norma. Non sarebbe dunque consentito all'assicurato di scegliere quale atto di una sequenza definire come sinistro. L'impresa, ancora, ribadisce le argomentazioni circa l'impossibilità di qualificare il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro come "volontaria giurisdizione" ed insiste, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Appare in primo luogo opportuno precisare che nella presente procedura il ricorrente abbia inteso formulare una domanda di accertamento del diritto ad ottenere una prestazione assicurativa consistente nell'indennizzo delle spese legali da sostenere per impugnare il provvedimento di sospensione di un procedimento disciplinare a suo carico. Nonostante la richiesta di decidere la controversia "anche secondo equità", è bene ribadire come le decisioni del Collegio possano essere assunte solo secondo diritto risultando possibile procedere solo ad una quantificazione degli indennizzi secondo equità limitatamente alle ipotesi disciplinate dall'art. 11, comma 4 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (d'ora in avanti "Decreto") e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Venendo al merito della controversia, va sottolineato come la stessa verta sul contrasto che si è sviluppato fra le parti in merito alla operatività temporale dalla polizza sottoscritta dal ricorrente con l'impresa. Calando la vicenda nel caso concreto, secondo il ricorrente la polizza risulterebbe operativa in quanto la richiesta di copertura deriverebbe dalla necessità di impugnare un provvedimento di sospensione di un procedimento disciplinare emesso dall'amministrazione di appartenenza ritenuto illegittimo. Tale provvedimento, secondo il ricorrente, sarebbe autonomamente lesivo della sua sfera giuridica in quanto comporterebbe il protrarsi di una condizione di incertezza all'interno della sua attività lavorativa che lo stesso avrebbe interesse a rimuovere. Nella ricostruzione formulata dal ricorrente, tale evento rientrerebbe in copertura poiché la notifica del provvedimento che lo stesso intende impugnare in quanto illegittimo, sarebbe avvenuta in data 28 novembre 2025 e, quindi, durante il periodo di efficacia della polizza, anche eventualmente considerando il periodo di carenza di 90 giorni previsto per le controversie contrattuali dall'art. 8.3.1. delle



CGA. Secondo l'impresa, al contrario, la richiesta del ricorrente sarebbe da respingere in quanto il sinistro dovrebbe considerarsi già avvenuto in data 7 agosto 2025, giorno in cui il ricorrente era stato raggiunto dall'avviso di apertura del procedimento disciplinare. Ritiene infatti l'impresa che il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare sia la naturale conseguenza dell'apertura del procedimento stesso e, pertanto, non costituisca un autonomo sinistro. Tutto ciò, in applicazione del disposto dell'art. 8.3.6 delle CGA, dovrebbe spingere a ritenere il sinistro già verificatosi al momento dell'apertura del procedimento disciplinare e, quindi, prima della conclusione del contratto.

Partendo dall'analisi delle disposizioni negoziali rilevanti ai fini della presente controversia, va in primo luogo sottolineato che l'oggetto della copertura di tutela legale sottoscritta dal ricorrente viene descritta dall'art. 1.3. delle CGA che inserisce espressamente in copertura le controversie fra l'assicurato ed il datore di lavoro nelle quali, astrattamente, può essere ricondotta la presente richiesta indennitaria. Ai sensi poi dell'art. 8.3.1, un sinistro rientra in copertura ove avvenga durante la validità del contratto.

Così sinteticamente ricostruito il quadro delle disposizioni negoziali applicabili al caso di specie, va quindi verificata l'operatività temporale della polizza. Va segnalato sul punto che il contratto di assicurazione oggetto del presente giudizio regola espressamente le modalità con cui determinare il momento in cui il sinistro è da considerarsi avvenuto all'art. 8.3.5 delle CGA dove elenca una serie di fattispecie nelle quali si detta una disciplina diversa a seconda dalla tipologia di controversia. Va in primo luogo segnalato che, in relazione alla fattispecie concreta relativa alle controversie di natura disciplinare, l'articolo ora menzionato non individui una specifica regola volta ad individuare il momento in cui il sinistro debba intendersi avvenuto. Non risulta infatti certamente applicabile, come sostiene invece il ricorrente, l'art. 8.3.5, lett. d) dal momento che l'impugnazione di un provvedimento sospensivo di un procedimento disciplinare non può essere equiparata ad un giudizio di volontaria giurisdizione. Alla fattispecie in parola, al fine di verificare il momento in cui il sinistro deve intendersi avverato, si dovrà quindi applicare la disciplina residuale stabilita dall'art. 8.3.5, lett. g) delle CGA che, per tutte le altre ipotesi non diversamente disciplinate dalle lettere precedenti della medesima disposizione, individua il momento in cui il sinistro deve considerarsi verificato nella *"data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo"*.

Calando la fattispecie concreta nel quadro di regole stabilite dal contratto, va segnalato che il sinistro denunciato abbia ad oggetto la presunta illegittimità del provvedimento di sospensione del medesimo procedimento. Tale provvedimento di sospensione è stato notificato al ricorrente il 28 novembre 2025 ed è stato emanato da parte dell'amministrazione presso la quale il ricorrente è attualmente in servizio, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Tale articolo impone, in primo luogo, la prosecuzione dei procedimenti disciplinari anche in pendenza di procedimenti penali che abbiano ad oggetto i medesimi fatti e che, nell'ipotesi in cui la sanzione disciplinare irrogabile sia superiore ai dieci giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'amministrazione procedente può decidere di sospendere il procedimento in attesa dell'esito delle risultanze emergenti dagli accertamenti svolti in sede penale. Nella ricostruzione del ricorrente, il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare sarebbe illegittimo proprio



perché la fattispecie concreta non rientrerebbe all'interno di quelle previste dal menzionato art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Secondo il ricorrente, infatti, gli illeciti disciplinari allo stesso addebitati potrebbero al più prevedere una sanzione non superiore ai dieci giorni di sospensione. Ciò che il ricorrente vorrebbe far valere con l'impugnazione del provvedimento di sospensione è, quindi, il fatto che l'amministrazione procedente, nell'emanare il suddetto provvedimento sospensivo, abbia violato l'art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Va tuttavia segnalato che il provvedimento del quale il ricorrente lamenta l'illegittimità si pone all'interno di un procedimento disciplinare - che ha avuto origine in data 7 agosto 2025 - relativo a presunte violazioni disciplinari anteriormente commesse. Il contratto di assicurazione è stato, invece, stipulato in data 18 agosto 2025 e, quindi, sicuramente in un momento successivo all'apertura del suddetto procedimento e, a maggior ragione, dopo le presunte violazioni disciplinari addebitate al ricorrente. I fatti che si pongono quale logico presupposto dell'emanazione del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, sono quindi anteriori alla conclusione del contratto e, come tali, non coperti dalla polizza. Non risultando attivabili le coperture previste dal contratto in relazione alle vicende che riguardano in generale il procedimento disciplinare in parola, non potrà giocoforza includersi all'interno della copertura assicurativa una singola fase del procedimento stesso anche se ritenuta autonomamente lesiva della propria sfera giuridica. È d'altronde del tutto normale che un procedimento sia composto da più fasi e che all'interno di ciascuna fase possa manifestarsi l'esigenza di impugnare la validità di atti o provvedimenti ritenuti illegittimi. Ciò, però, non fa assumere autonoma rilevanza alle singole violazioni che devono essere, ai sensi della polizza qui analizzata, considerate quali parti integranti di un unico sinistro iniziato, nel caso di specie, prima della conclusione del contratto di assicurazione. Riprova di ciò può ulteriormente ricavarsi dall'effetto che il ricorrente intenderebbe realizzare tramite l'impugnazione del provvedimento di sospensione che è individuabile, per l'appunto, nella prosecuzione del procedimento disciplinare iniziato in data 4 agosto 2025. L'impugnazione del ricorrente del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, quindi, non può considerarsi come rientrante all'interno delle coperture previste dalla polizza di tutela legale conclusa dallo stesso.

Il mancato accoglimento del ricorso comporta, poi, che debba essere respinta anche la richiesta espressamente formulata dal ricorrente relativa alle spese della presente procedura.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA